

Rev. 10	Data rev. modulo 01/07/2020 (*)	SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO	Pag. 1 di 1
---------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------

Regolamento REACH

Il regolamento (del Parlamento europeo sulla produzione e l'introduzione sul mercato di sostanze chimiche, REACH = Registrazione, valutazione e autorizzazione di sostanze chimiche (regolamento CE n. 1907/2006 e direttiva CE 121 del 2006) introduce una nuova procedura di autorizzazione per alcune sostanze che vengono prodotte o importate.

Fimma utilizza sostanze o sostanze preparate come parte dei suoi processi industriali ma non le fornisce lungo la catena di approvvigionamento, pertanto deve essere considerata come "utente a valle" (1)

Gli articoli prodotti da Fimma S.p.A. rispettano i limiti delle sostanze citate in REACH, allegato XVII, e sono conformi all'elenco delle sostanze presenti nell'ultimo aggiornamento dell'attuale Candidate List, ad eccezione dei prodotti contenenti nichel, che possono entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Questa affermazione si basa su riferimenti scientifici di tecnologie applicate, infatti non sono state condotte analisi per cercare tali sostanze sui prodotti finiti.

(1) L'articolo 3, paragrafo 13, del regolamento REACH definisce l'utente a valle "qualsiasi persona fisica o giuridica" stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che utilizza una sostanza in quanto tale o un componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

(*) la data è riferita al modulo e non al suo contenuto.

Firma della Direzione


